

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 034/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma del 29 agosto 2013,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**1 RICORSO CALC. LUCIANI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7952/891 PF12-13/AM/MA DEL 4.6.2013**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Luciani Tiziano, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2 RICORSO DEL CALC. MENCIO LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8020/892 PF12-13/AM/SEG DEL 6.6.2013**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Mencio Leonardo, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALC. KOEN PAUL BRACK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE DI CAMPIONATO INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8008/1004 PF12-13/AM/MA DEL 5.6.2013-**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Koen Paul Brack, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

**4. RICORSO DELL’A.S.D. POL. MORCONE AVVERSO GRADUATORIA DI RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO CAMPANO DI PROMOZIONE 2013/2014 (Delibera del Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 14 del 9.8.2013)**

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pol. Morcone di Morcone (Benevento),dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 29 agosto 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete